

Al quarto comma, sostituire la parola: Regioni con la seguente: Province.

58. 2419. (C. 59.364)

Pivetti.

Al quarto comma dopo le parole: ciascuno nel proprio ambito aggiungere le seguenti: definito con legge approvata dalle due Camere.

58. 312.

Casinelli.

Al quarto comma, dopo la parola: ambito aggiungere le seguenti: la promozione e la piena tutela dei diritti dell'infanzia.

58. 2420.

Jervolino Russo, Giacalone, Servodio, Valetto Bitelli.

Al quarto comma, sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: fruizione.

58. 2227.

Turroni, Cento.

Al quarto comma, sopprimere le parole: e la promozione e organizzazione di attività culturali.

58. 313 (ex C.59. 75).

Pisanu.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Spetta alla regione la potestà legislativa in ordine alla delimitazione, alla regolamentazione e alla gestione delle aree protette anche di interesse nazionale.

58. 314.

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Lo Stato garantisce che nei comuni svantaggiati con scarse risorse economiche

proprie, in particolare quelle a forte economia rurale e quelli montani, siano sempre assicurati servizi minimi indispensabili per un corretto sviluppo sociale, tra cui quelli relativi alla sicurezza pubblica, sanitaria e commercio di beni di prima necessità.

58. 5013.

Pecoraro Scanio, Nardone.

Sopprimere il quinto comma.

***58. 315** (ex C. 59. 500).

Malavenda.

Sopprimere il quinto comma.

***58. 316.**

Benedetti Valentini.

Sopprimere il quinto comma.

*** 58. 317.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Spetta alla Regione ed ai Comuni, la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa ed attuativa della Repubblica e sancita ancorché dalla costituzione nata dalla resistenza.

58. 319. (ex C. 59. 501)

Malavenda.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Spetta ai Comuni la potestà normativa su materie non espressamente attribuite alla potestà legislativa della Regione.

58. 321 (ex S. 59. 271).

Stucchi.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Spetta alla Regione, attraverso il consiglio, la potestà legislativa di carattere regionale e territoriale.

58. 318.

Malavenda.

Al quinto comma, dopo la parola: Spetta aggiungere le seguenti: rispettivamente al Comune, alla Provincia e.

58. 324. (ex C. 59. 336).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, dopo la parola: Spetta aggiungere le seguenti: al Comune, alla Provincia e.

58. 325. (ex C. 59. 335).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, sostituire le parole: alla Regione *con le seguenti:* allo Stato, alla Regione ed ai Comuni.

Conseguentemente sostituire le parole: dello Stato *con le seguenti:* della Repubblica.

58. 326 (ex C. 59. 503).

Malavenda.

Al quinto comma, sostituire la parola: Regione *con la seguente:* Provincia.

58. 2424.

Pivetti.

Al quinto comma, sostituire le parole: alla Regione *con le seguenti:* alle Regioni.

58. 323 (ex C. 59. 502).

Malavenda.

Al quinto comma, dopo le parole: alla Regione *aggiungere le seguenti:* e ai comuni.

58. 327. (ex C. 59. 323).

Guido Dussin, Pirovano.

Al quinto comma, dopo la parola: legislativa aggiungere la seguente: esclusiva.

58. 328. (S. 59. 86).

Stucchi, Cavaliere.

Al quinto comma sopprimere le parole da: in riferimento *fino alla fine del comma.*

58. 329. (* C. 59. 338).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, sostituire le parole: in riferimento *con la seguente:* pertinente.

58. 330. (ex C. 59. 340).

Borghezio, Bosco.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi del primo comma.

***58. 2216.**

Berselli.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi del primo comma.

***58. 5002.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Stato, Regioni, Province e Comuni esercitano poteri concorrenti, sulla base del principio di sussidiarietà, sulle materie individuate al secondo, quarto e quinto comma.

58. 2425.

Turroni.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Alla Regione competono, in ogni caso, tutte le potestà già spettanti nelle materie ad essa attribuite in virtù di norme costituzionali o di leggi dello Stato.

58. 2218.

Berselli.

Dopo il quinto comma, aggiungere i seguenti:

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo della sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- k) protezione civile;
- l) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presi-

denti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.

58. 331.

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

La legislazione regionale è sottoposta solo ed esclusivamente ai limiti stabiliti dalla Costituzione e dagli Statuti speciali.

58. 332.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

Spetta alla Regione il rilascio delle autorizzazioni per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. I proventi derivanti dallo sfruttamento di tali risorse competono alla Regione che ne determina con proprie leggi l'entità e il riparto con comuni e provincie.

58. 333.

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

Sopprimere il sesto comma.

* **58. 334.** (C. 59.504)

Fontan, Fontanini, Maroni,
Apolloni, Bagliani, Signorini,
Santandrea.

Sopprimere il sesto comma.

***58. 2432.** (C. 59.504)

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro,
Cerulli Irelli, Molinari, Casi-
nelli, Frigato, Jervolino
Russo, Maggi, Monaco, Pic-
colo, Repetto, Romano Car-
ratelli, Ruggeri.

Sopprimere il sesto comma.

* **58. 2369.** (C. 59.504)

Malavenda.

Sostituire il sesto comma con i seguenti:

La Regione non può istituire dazi di importazione o transito fra le Regioni. Può con atti propri regolamentare la circolazione delle persone e delle cose al suo interno.

Può altresì regolamentare la partecipazione dei cittadini delle altre regioni o di altri Stati alle graduatorie finalizzate ad ottenere un impiego pubblico o alla assegnazione di alloggi pubblici, secondo criteri stabiliti dal Consiglio regionale.

58. 337. (ex S. 59. 272).

Fontan, Cavaliere.

Al sesto comma, sostituire le parole: La Regione non può con le seguenti: Le Regioni e lo Stato non possono.

58. 338. (ex C. 59. 344).

Taradash, Colletti, Giovine.

Al sesto comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione con la seguente: Provincia.

58. 2429. (C. 59.345)

Pivetti.

Al sesto comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regioni con la seguente: Province.

58. 2430. (C. 59.346)

Pivetti.

Al sesto comma, sostituire la parola: ostacolino con la seguente: limitino.

58. 339. (ex C. 59. 380).

Calderoli, Caparini.

Al sesto comma, sostituire le parole da libera circolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali e dei lavoratori all'interno del territorio nazionale.

58. 2431.

Galati.

Al sesto comma, sostituire le parole e delle cose tra le Regioni con le seguenti e delle merci, dei capitali, dei servizi tra le Regioni.

58. 2426. (ex C. 59. 344).

Taradash, Colletti, Giovine.

Al sesto comma, sopprimere le parole da: né limitare fino alla fine del comma.

58. 340 (*ex C. 59. 348).

Fontan, Maroni, Fontanini, Signorini, Santandrea.

Al sesto comma, sostituire le parole da: l'esercizio, fino alla fine del comma, con le seguenti: né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

58. 336.

Malavenda.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

* **58. 342.** (C. 59.101)
Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

* **58. 343.** (C. 59.101)
Fontan.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

* **58. 2427.** (C. 59.101)
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di priorità riconosciuto ai residenti della Regione stessa.

58. 344.
Fontan.

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie e di controllo in imprese solo in via eccezionale e per un periodo di tempo determinato dalla legge.

* **58. 345.** (ex S. 59. 76).
Fontan.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie o di controllo in imprese solo in via eccezionale

e per un periodo di tempo determinato dalla legge.

* **58. 346 (ex S. 59. 76).**
**Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiaco-
mo, Rebuffa, Urbani,
Biondi, Bonaiuti, Colletti,
Frattini, Martino, Melograni,
Vito.**

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

I servizi pubblici a domanda individuale sono resi, di regola, da una pluralità di produttori. Lo Stato e gli enti pubblici assicurano, ovunque possibile, la libera scelta dei cittadini.

58. 347 (ex C. 66. 100).
Pisanu, Marzano, Urbani, Calderisi, Prestigiaco-
mo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Col-
letti, Frattini, Martino, Melo-
grani, Vito.

Sopprimere il settimo comma.

* **58. 349** (ex C. 59. 352).
Fontan, Maroni, Fontanini, Bo-
sco, Pittino, Ballaman.

Sopprimere il settimo comma.

* **58. 2305.**
Malavenda.

Sostituire il settimo comma con il seguente: Il Governo federale non può in nessun caso sostituirsi agli organi di governo delle Regioni.

58. 354 (ex S. 59. 273).
Gnaga.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo della Repubblica non può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

58. 353 (ex C. 59. 356).
Parolo, Pirovano.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo dello Stato non può sostituirsi a quello della Regione salvo situazioni di emergenza e provvisoriamente.

58. 352.

Malavenda.

Sostituire il settimo comma, con il seguente:

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni e dei Comuni quando da loro inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la salute delle persone, la sicurezza pubblica e i diritti fondamentali dei cittadini.

58. 2439. (v. S. 59. 201, C. 59. 365, C. 59. 58.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicchieri, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Con legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali vengono stabilite forme e modi della sostituzione del Governo della Repubblica o della Camera dei Deputati alle Regioni, alle Province od ai comuni inattivi, qualora

tale inattività pregiudichi interessi unitari e infrazionabili o esponga lo Stato a responsabilità internazionale o comunitaria. Gli atti statali adottati a tal fine perdono efficacia a seguito dell'adozione, da parte dell'ente sostituito, degli atti di sua competenza.

58. 2404. (C. 59.358)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Con legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali, vengono stabilite forme e modi della sostituzione del Governo della Repubblica o della Camera dei deputati alle Regioni inattive, qualora tale inattività pregiudichi interessi unitari ed infrazionabili od esponga lo Stato a responsabilità internazionale o comunitaria. Gli atti statali adottati a tal fine perdono efficacia a seguito dell'adozione, da parte della Regione, degli atti di sua competenza.

58. 2444. (C. 59. 353.)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Valletto Bitelli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

La Repubblica può sostituirsi ad organi dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità, la salute, la sicurezza pubblica dei cittadini e dei lavoratori in attività produttive.

58. 350 (ex C.59. 508).

Malavenda.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

58. 351 (ex C. 59. 509).

Malavenda.

Al settimo comma, premettere le parole: Previo assenso del Senato della Repubblica e previa diffida.

***58. 355.** (v. C. 59. 102. e C. 59. 375.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al settimo comma, premettere le parole: Previo assenso del Senato della Repubblica e previa diffida.

***58. 2441.** (v. C. 59. 102. e C. 59. 375.)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Rufino.

Premettere al settimo comma le seguenti parole: Previo assenso del Senato delle regioni.

***58. 5004.**

Caveri, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Al settimo comma, premettere le parole: previo assenso del Senato delle Regioni.

***58. 2442.** (C. 59. 102.)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Rufino.

Al settimo comma sostituire le parole: il Governo con le seguenti: il Parlamento.

58. 356.

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone,

Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al settimo comma, dopo le parole: il Governo aggiungere la seguente: non.

58. 5007.

Parolo, Pirovano.

Al settimo comma, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: della Repubblica.

58. 2435.

Malavenda.

Al settimo comma, sopprimere le parole: delle Province.

58. 357.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al settimo comma dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: , delle comunità montane.

58. 358.

Crema, Sergio Fumagalli.

Al settimo comma, sopprimere le parole: e delle Regioni.

58. 2440. (C. 59. 363.)

Pivetti.

Al settimo comma, sostituire le parole: nel caso che da inadempienze derivi pericolo con le seguenti: nel caso di gravi inadempienze dalle quali possa derivare anche pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

58. 359.

De Biasio Calimani, Scantamburlo, Rotundo, Mastroluca,

Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Rabbito, Lumia, Valetto Bitelli, Saonara, Bartolich.

Al settimo comma, dopo le parole: da inadempienze, aggiungere le seguenti: o inottemperanza alla disciplina generale.

58. 2438.

Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Al settimo comma, dopo le parole: pericolo per aggiungere le seguenti: la salute.

58. 360.

Bertinotti, Diliberto, De Murtas.

Al settimo comma, sostituire le parole: l'incolumità con le seguenti: l'economia nazionale, l'integrità del territorio.

58. 2428.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o squilibri sociali con effetti possibili sull'ordine e la sicurezza pubblica.

58. 361.

Armando Veneto, Servodio.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando si determinino situazioni di obiettiva sperequazione tra gli enti che costituiscono la Repubblica

58. 5001.

Armando Veneto, Servodio.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di mancato esercizio di funzioni di alto valore sociale. Con legge della Re-

pubblica sono previste le procedure per l'attivazione, dopo motivato richiamo, dei poteri sostitutivi.

58. 5012.

Palma.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e può annullare gli atti degli enti medesimi che attentino ai principi di unità e di indivisibilità della Repubblica, sancito dall'articolo 5.

58. 5003.

Garra.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: la salute pubblica e l'ambiente.

58. 2437.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e lesione dei diritti dei cittadini, pregiudizi per l'ambiente, l'ecosistema, i beni culturali, la salute, i beni culturali ed il patrimonio storico artistico.

58. 2436.

Turrone.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di persistente o reiterata inadempienza la legge bicamerale disciplina le ipotesi di sospensione, rimozione e scioglimento degli organi.

58. 363 (ex S. 59. 254).

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di persistente e

reiterata inadempienza la legge disciplina le ipotesi di sospensione, rimozione e scioglimento degli organi.

58. 2328 (C. 59. 373).

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una legge ordinaria approvata dalle due Camere fisserà le modalità, i termini e le procedure per la sostituzione di cui al presente comma.

58. 364 (ex C. 59. 372).

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge approvata dalle due Camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

58. 2445.

D'Alema.

Al settimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La legge approvata dalle due Camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

58. 5099.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Governo federale può, su richiesta del Consiglio regionale, deliberato a maggioranza dei due terzi del Consiglio, nominare un Commissario per l'espletamento della normale amministrazione, fino al rinnovo, mediante elezioni, del Consiglio regionale o fino a nuova deliberazione del Consiglio stesso, adottata a maggioranza qualificata.

58. 365 (ex S. 59. 274).

Gnaga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica individua nel conflitto e nell'antagonismo sociale le basi irrinunciabili della democrazia, afferma la supremazia delle soggettività umane, dei bisogni sociali, della maternità, del territorio e dell'ecosistema, sulla produzione industriale, dichiara che il lavoro non è una merce, e si adopera per la conseguente trasformazione della società e dei meccanismi sociali di produzione.

Gli organismi elettivi e di base dei lavoratori sono i diretti titolari dell'insieme dei diritti e delle prerogative sindacali, e della contrattazione ai vari livelli, indipendentemente dalla iscrizione o meno dei lavoratori a qualsiasi sindacato. A tali organismi compete la realizzazione dell'unità "dal basso" dei lavoratori (progettuale, organizzativa, vertenziale e contrattuale). Le assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, e preclusivo alla realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono

estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

È fatto espresso divieto dalle aziende sia pubbliche che private di escludere un'associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 5000.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica assicura i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione.

58. 3650.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica garantisce i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione. È fatto altresì espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

58. 366.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Repubblica garantisce i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente gli organismi elettivi di base dei lavoratori, indipendentemente dalla iscrizione o meno dei lavoratori a qualsiasi sindacato. A tali organismi compete la realizzazione dell'unità "dal basso" dei lavoratori (progettuale, organizzativa,

vertenziale e contrattuale). Le assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, e che preclude la realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

58. 367.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al

primo comma, indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

58. 2443. (C. 59. 492.)

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In materia di ordine pubblico e di sicurezza l'organizzazione delle forze dell'ordine e la loro dislocazione sul territorio avviene acquisito il parere dei rappresentanti dei Comuni delle aree interessate.

58. 2215.

Mantovano, Contento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Alle regioni, nell'attribuzione della loro potestà legislativa in attuazione del presente articolo, competono, in ogni caso, tutte le potestà spettanti nelle materie già ad essa attribuite.

58. 2217.

Berselli.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'eser-

cizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

58. 368.

Diliberto, Armando Cossutta, Bertinotti.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

1. Al di fuori delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nei casi in cui una determinata materia non possa essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni, ovvero la regolazione di una materia mediante una legge regionale potrebbe nuocere agli interessi di altre Regioni o della collettività, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione, con legge costituzionale è determinata la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

2. Nell'ambito delle materie soggette a legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa in assenza di normativa nazionale ovvero su delega espressa della legislazione statale.

58. 370.

Diliberto, Armando Cossutta, Bertinotti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Interventi per il patrimonio archeologico subacqueo)

GIACALONE. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'eccezionale ritrovamento avvenuto il 4 marzo 1998 nei fondali delle acque del canale di Sicilia, ad opera dei marittimi di Mazara del Vallo, della statua bronzea intempestivamente battezzata « Eolo » dai *mass media*, e in seguito più pertinentemente descritta come un satiro di fattura ellenistica del IV secolo a.C., ha dato conferma alle ipotesi della soprintendente ai beni culturali della provincia di Trapani, dottoressa Rosalia Camerata Scovazzo, elaborata nel corso della ricerca intrapresa in collaborazione con la capitaneria di porto di Mazara a seguito del precedente ritrovamento di parti della stessa statua. Secondo tale ipotesi, nei fondali descritti giace uno straordinario complesso statuario raffigurante un « corteggio dionisiaco ». Per tali ricerche la sovrintendenza aveva chiesto all'epoca una collaborazione tecnica alla marina militare per una imbarcazione idonea al posizionamento dinamico. Tale collaborazione non è stata accordata;

il recupero in mare dei relitti di interesse archeologico non può essere affidato solo alla buona volontà dei marittimi —:

quali risorse pubbliche, strumentali, economiche ed umane, il Governo intenda utilizzare per organizzare la ricognizione, il censimento, il recupero ed il restauro del patrimonio archeologico subacqueo che giace nei fondali marini più prossimi alle nostre coste e se non intenda altresì favo-

rare la costituzione di musei del mare nei comuni a forte vocazione marinara, a partire dal patrimonio artistico subacqueo già recuperato e per buona parte occultato nelle abitazioni private degli abitanti di tali comuni, dotando la legge n. 1089 del 1939 di un moderno regolamento attuativo che, al suo interno, preveda misure di premialità per il cittadino che, autodenunciando il possesso del bene archeologico, lo restituisca all'amministrazione competente.

(3-02172)

(2 aprile 1998).

(Sezione 2 – Recenti circolari sulle forze di polizia specializzate nella lotta alla criminalità)

ALEFFI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso al Senato la discussione relativa al disegno di legge recante deleghe per la revisione degli ordinamenti delle tre forze di polizia;

il 25 marzo 1998 sono state emanate dal Ministro dell'interno cinque circolari, asseritamente « non più dilazionabili », che trattano interventi in materia amministrativa aventi riflessi rilevanti sullo stesso ordinamento dell'Arma dei carabinieri e, segnatamente, sull'assetto organizzativo dei servizi centrali ed interprovinciali delle forze di polizia specializzate nella lotta alla criminalità organizzata (Ros, Sco e Scico), il tutto giustificato dalla esigenza di ottenere, con un più efficace impiego di tutte le risorse disponibili nell'azione di contrasto del crimine e nei molti campi della

politica di sicurezza, il rafforzamento del valore impegnativo delle direttive del Ministro dell'interno in materia di coordinamento da parte del Parlamento —:

se non ritenga di aver messo in atto con i provvedimenti citati il tentativo di condizionare il Parlamento nel suo libero dibattito, indirizzandolo verso canali più organici alla propria strategia;

se non valuti che con la procedura denunciata non si sia venuti meno agli impegni di serenità valutativa circa le rispettive esigenze istituzionali delle tre forze di polizia che sembravano essere stati assunti dal Governo anche recentemente, allorché in sede di discussione della legge di bilancio si era trattato, seppure fuggacemente, del riordino dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

(3-02173)

(2 aprile 1998).

(Sezione 3 — Lavori della commissione presieduta dal professor Gallo sui fatti della Somalia)

GIOVANARDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nell'agosto del 1997 la commissione governativa presieduta da Ettore Gallo aveva concluso la sua indagine sul comportamento del contingente italiano in Somalia, largamente assolutoria nei confronti dei generali Loi e Fiore, rilevando singole responsabilità di militari in ordine ad alcuni episodi penalmente rilevanti, ben lontani dal polverone diffamatorio con il quale da più parti si era tentato di infangare il comportamento dei più di diecimila uomini impegnati nella missione;

sulla base di deliranti e infondate rivelazioni contenute in un presunto diario di tal maresciallo Aloi, la commissione Gallo veniva reincaricata di effettuare un approfondimento dell'indagine, che avrebbe dovuto esaurirsi in poche settimane;

sette mesi sono passati da allora, i *media* non hanno più parlato dell'argomento e l'opinione pubblica è ancora in attesa di conoscere la verità su quanto è accaduto in Somalia;

corrono inquietanti voci, nonostante l'ormai provata inconsistenza delle più fantasiose e preoccupanti accuse mosse ai militari italiani, di una volontà politica di arrivare comunque, malgrado l'evidenza dei fatti, a screditare l'operato dei comandanti italiani, che l'intero Parlamento ha elogiato in un ordine del giorno per la sensibilità dimostrata mettendo a disposizione i loro incarichi durante l'espletamento dell'indagine —:

quali siano i motivi per i quali la commissione Gallo non presenta ancora al Parlamento le sue conclusioni e cosa intenda fare il Ministro interrogato per tutelare il prestigio e l'onore degli ufficiali oggetto da così lungo tempo di una ingiusta campagna diffamatoria. (3-02174)

(2 aprile 1998).

(Sezione 4 — Dichiarazioni del ministro della difesa sui requisiti del comandante generale dell'Arma dei carabinieri)

MITOLO, SELVA e ARMAROLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

in data 28 gennaio 1998, alle commissioni riunite I e IV del Senato, il Ministro della difesa onorevole Andreatta in occasione della discussione del disegno di legge di delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza ha dichiarato: « Occorre adeguare al mutato scenario i riferimenti normativi dei compiti militari dell'Istituzione e delle attribuzioni del Comandante generale che deve essere mantenuto esterno all'Arma come garanzia di neutralità nel comando. È infatti indispensabile evitare che potenziali rivalità interne tra i più alti esponenti dell'Arma si ripercuotano sull'intera organizzazione determinando sconcerto nel-

l'opinione pubblica e minando quella fiducia generalizzata che è il patrimonio conquistato in una lunga storia. In questo modo inoltre si dà ai responsabili politici la possibilità di avvalersi di personalità provate in grado di mantenere un atteggiamento equilibrato e costruttivo nell'esprimere il pur utile spirito di corpo —:

se il ministro della difesa non ritenga che simili affermazioni siano lesive dell'onorabilità e della dignità degli ufficiali che hanno ricoperto e ricoprono i massimi gradi dell'Arma dei carabinieri;

su quali elementi poggi la sua considerazione che un generale dell'esercito più di un generale proveniente dai ranghi dell'Arma possa garantire di mantenere un atteggiamento equilibrato e costruttivo;

come possa il Governo persistere in una posizione di pregiudizio nei confronti dei massimi gradi dell'Arma dei carabinieri, negando ad essi l'onore e l'onere di guidarla dopo una lunga e difficile carriera che non si percorre certamente se non si hanno doti di ingegno, di carattere, di cultura, di equilibrio almeno pari a quelle che si richiedono per ricoprire incarichi di alta responsabilità e di comando nelle altre forze armate. (3-02175)

(2 aprile 1998).

(Sezione 5 - Prezzo dei farmaci)

SAIA, VALPIANA e MAURA COSUTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

le recenti vicende sul prezzo della somatostatina hanno evidenziato come il costo dei farmaci posti a carico degli assistiti sia spesso molto elevato e notevolmente superiore a quello in vigore negli altri paesi europei;

nel corso dell'approvazione della legge collegata alla legge finanziaria 1998, il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 9/4354/109 in cui si impegna il Governo ad adottare provvedimenti atti a calmie-

rare il costo dei farmaci, ivi compresi quelli collocati in fascia C, a totale carico dei pazienti —:

se, come e quando il Governo intenda onorare l'impegno assunto nei confronti della Camera accettando il predetto ordine del giorno. (3-02176)

(2 aprile 1998).

BATTAGLIA e CAMPATELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi si sono verificati aumenti di prezzo dei farmaci di fascia C, non sempre giustificati, e si è venuti a conoscenza dell'intenzione del Ministro della sanità di incontrare le case farmaceutiche su questa questione —:

quali siano gli orientamenti e le iniziative che intenda assumere per garantire un contenimento dei prezzi ed impedire che costi insostenibili gravino sui malati che a tali farmaci devono necessariamente ricorrere. (3-02177)

(2 aprile 1998).

(Sezione 6 - Investimenti per le opere pubbliche)

CAVALIERE e FORMENTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nelle sue linee programmatiche il Governo pone come obiettivo prioritario l'infrastrutturazione delle regioni meridionali, a sostegno delle azioni di sviluppo promosse con i patti territoriali e i contratti d'area;

notizie di stampa riportano che la prossima manovra finanziaria prevederà dodicimila miliardi per gli investimenti nelle aree depresse, di cui seimila miliardi destinati al rilancio delle opere pubbliche del sud, risorse alle quali si aggiungeranno

ulteriori settemila miliardi per colmare parte delle necessità che emergono sul fronte infrastrutturale;

il Governo sembra intenzionato a proseguire su una linea politica degli investimenti che vede la programmazione degli interventi infrastrutturali e di viabilità ancorati a problemi di occupazione e di solidarietà piuttosto che legati a criteri oggettivi di effettiva necessità e sviluppo;

tale strategia del Governo, che destina ingenti somme al ministero dei lavori pubblici per le reti infrastrutturali del Sud in un momento di generale riduzione degli investimenti pubblici, riduzione avallata dal costante richiamo del Governo medesimo verso partecipazioni di investitori privati per la realizzazione delle grandi opere, fa presagire una conseguente penuria delle risorse da destinare alla rete viaria del Nord, il quale è stato già penalizzato da un piano decennale per la grande viabilità, appena concluso, che vincolava il 40 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno;

l'attuale rete viaria delle regioni settentrionali, e in particolare delle zone pedemontane, non aiuta di certo a incrementare la competitività delle imprese produttive del nord rispetto a quelle della restante Europa, costringendole, anzi, a lavorare in condizioni di trasporto precarie, aggravate sia dalle condizioni meteorologiche dei mesi invernali, sia dal sempre maggiore congestionamento del traffico, dovuto non solo ai mezzi locali ma anche a quelli di attraversamento tra i vari paesi europei;

il Governo non ha dato la necessaria certezza circa i tempi programmatici del trasferimento delle competenze in materia di viabilità dallo Stato alle regioni e agli enti locali e soprattutto circa il trasferimento alle medesime regioni dei necessari finanziamenti per l'assolvimento delle nuove funzioni in materia di viabilità;

come il Ministro interrogato, in questo momento delicato del passaggio delle competenze dall'Anas alle regioni e agli

enti locali, intenda ripartire le risorse disponibili del suo ministero all'interno dei finanziamenti per la viabilità, al fine di evitare di privare il nord dei finanziamenti che possano garantirgli nuove energie a sostegno del suo sviluppo, trainante l'economia dell'intero Paese. (3-02178)

(2 aprile 1998).

SAVELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

leggiamo in questi giorni che, nell'arco di tre anni, il Portogallo — il cui reddito *pro capite* non raggiunge il 60 per cento di quello degli italiani e il cui numero di abitanti è sei volte inferiore a quello dell'Italia — ha portato a compimento un'opera pubblica di enorme importanza e di grande valore ingegneristico, un ponte nell'area urbana di Lisbona, lungo 17 chilometri e costato, dicono i giornali, 3.000 miliardi, l'equivalente, da solo, dell'1,6 per cento del prodotto interno lordo portoghese;

nello stesso arco di tempo, l'Italia ha dedicato alle opere pubbliche nel loro complesso, opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, edilizia sociale e scolastica, edilizia pubblica, edilizia abitativa, opere idrauliche ed elettriche, igienico-sanitarie, bonifiche e altre mediamente meno dello 0,8 per cento del proprio prodotto interno lordo, meno della metà rispetto ai portoghesi. Non c'è traccia del raddoppio dell'autostrada Firenze-Bologna, né del completamento dell'autostrada Roma-Livorno. Malgrado il deficit colossale delle Ferrovie dello Stato e la diatriba tra alta velocità e le tratte per i pendolari, né l'una né l'altra cosa sembra prendere avvio. Si torna a parlare, come sempre negli ultimi venti anni, del ponte sullo stretto di Messina, ma nulla fa credere che l'opera verrà davvero messa in cantiere rapidamente. Gli stessi sindacati lamentano che da due anni i promessi investimenti in opere pubbliche, soprattutto nel Mezzogiorno, non sono passati dal progetto alla realizzazione. La cosa è tanto più paradossale in quanto la

spesa pubblica in Italia, malgrado il cosiddetto « risanamento » dei conti dello Stato, supera il 50 per cento del prodotto interno;

ferma rimane comunque la giustificata sfiducia degli italiani nella capacità dell'amministrazione pubblica di spendere oculatamente e produttivamente il proprio denaro —:

se non ritenga quanto meno necessaria una riqualificazione della spesa pubblica, riducendo le risorse destinate alle spese correnti e aumentando invece quelle destinate agli investimenti in opere pubbliche. (3-02179)

(2 aprile 1998).

CAVANNA SCIREA, DI NARDO e MANZIONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Il *j'accuse* recentemente lanciato dal Presidente della Repubblica — il quale ha denunciato: « ...molti dallo Stato hanno avuto tutto e poi nel Mezzogiorno non hanno fatto nulla... » — è un ulteriore sasso lanciato nelle acque agitate dello stagno della politica degli investimenti e dell'occupazione, in cui l'attuale Governo è totalmente inerte;

si tratta di un richiamo al passato perché non vi siano più cattedrali nel deserto; la mano pubblica in ciò ha avuto responsabilità enormi rispetto ai privati e il Presidente Prodi, che è stato a capo dell'IRI, potrebbe dire molto al riguardo;

il sud ha una disoccupazione del 22,4 per cento, ha bisogno di interventi, ma non di trasferimenti dal nord al sud; ma l'unica concreta risposta che si è avuta è quella offerta dal Ministro Costa che ha dichiarato: « per il sud i fondi non ci sono; gli interventi non sono compatibili con il piano di rientro dal debito... »;

la gente del sud ha le capacità e le possibilità per investire nelle imprese e creare posti di lavoro non con l'assistenzialismo alla Bassolino o i lavori cosiddetti socialmente utili con cui il

ministro Treu promette di risolvere la crisi occupazionale nel sud —:

quali siano le valutazioni del Governo al riguardo e quali iniziative intenda adottare, con riferimento particolare agli investimenti infrastrutturali, per corrispondere al richiamo-denuncia del Presidente della Repubblica. (3-02180)

(2 aprile 1998).

(Sezione 7 — Gara per il terzo gestore di telefonia mobile)

LAMACCHIA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

recentemente l'amministratore delegato dell'Enel, Franco Tatò, e il presidente di Wind, Tommaso Pompei, hanno dichiarato che con le infrastrutture di rete di proprietà Enel, che entreranno a far parte della società Wind qualora quest'ultima dovesse vincere la gara Dcs 1800 la rete mobile è già stata costruita e pagata;

le dichiarazioni dell'amministratore delegato Enel facenti riferimento a sei-cento ripetitori che servono cinquantamila utenti sembrerebbero contraddittorie visto che l'attività del terzo gestore richiederà un impegno di migliaia di ponti radio volti a servire milioni di utenti;

il Governo ha più volte espresso la volontà di indire una gara per il terzo gestore mobile, tesa a privilegiare operatori costituiti da società operanti esclusivamente nella telefonia mobile, standard Dcs 1800 —:

se si intenda confermare quanto sinora dichiarato in modo da dare ai consumatori i benefici attesi, ottenibili solo con un operatore in grado di competere con Tim e Opi, rompendo l'attuale duopolio, e quali siano, nel dettaglio, le infrastrutture a cui hanno fatto riferimento l'amministratore delegato Enel e il presidente di Wind e come le stesse debbano confluire nella società Wind. (3-02181)

(2 aprile 1998).